

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2004-A

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE LORETO)

Comunicata alla Presidenza il 10 giugno 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme per la concessione di contributi statali in favore
delle associazioni combattentistiche (n. 2004)

**d’iniziativa dei senatori ELIA, ROBOL, VERALDI, ANDREOLLI,
AGOSTINI, MAZZUCA POGGIOLINI, D’ALESSANDRO
PRISCO, BERGONZI, PELLICINI, GUBERT e FOLLIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge n. 2004 d'iniziativa dei senatori Elia ed altri e testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge risponde all'esigenza di assicurare, con apposito stanziamento di bilancio, la garanzia della continuità dei contributi dello Stato alle associazioni combattentistiche soprattutto nel momento in cui sono impegnate a programmare iniziative per la celebrazione del cinquantesimo anniversario della Repubblica, dell'Assemblea Costituente e della Costituzione.

L'esigenza di sostenere con idonei contributi le attività delle associazioni fu già riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che all'articolo 115 dispose la trasformazione delle associazioni combattentistiche in enti morali con personalità giuridica di diritto privato, l'erogazione alle stesse sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per il sostegno dell'attività associativa non superiore al 50 per cento di quello percepito nel 1977 e l'abrogazione delle disposizioni di legge che prevedevano ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite, prestazioni previdenziali in genere, compensi o assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori.

L'ultimo comma dello stesso articolo, inoltre, prevede dal 1° gennaio 1980 la possibilità per lo Stato di assegnare contributi, con apposite leggi, alle associazioni nazionali, che statuarimente e concretamente dimostrassero di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti, per sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati.

Tale possibilità fu resa concreta senza soluzione di continuità sino al 1996 da una serie di provvedimenti legislativi recanti di-

sposizioni per l'erogazione di contributi statali, l'ultimo dei quali è stato la legge 31 gennaio 1994, n. 93, che ha assicurato sostegno alle associazioni fino al 31 dicembre 1996.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1990, n. 1356, le funzioni di vigilanza, fino ad allora svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in forza di leggi, regolamenti o statuti, furono trasferite con effetto dal 1° marzo 1990 per la quasi totalità delle associazioni al Ministero della difesa e in misura minore al Ministero dell'Interno.

Successivamente, con l'entrata in vigore della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è stato abolito ogni riferimento a precedenti disposizioni di legge in materia di contributi dello Stato e le associazioni combattentistiche si sono trovate inserite nel capitolo 1165 dello stato di previsione del Ministero della difesa, mentre quasi tutte le altre sono state inserite nel bilancio del Ministero dell'interno.

La riduzione degli stanziamenti statali ha quasi azzerato le disponibilità per il sostegno delle associazioni, con conseguente completa paralisi delle loro attività di promozione sociale e di tutela degli associati.

Per porre rimedio a tale assurda situazione, con l'articolo 1 del presente disegno di legge si propone di erogare un apposito finanziamento a favore delle associazioni combattentistiche ed equiparate di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, mentre con l'articolo 2 viene indicata la copertura finanziaria del provvedimento.

LORETO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

11 marzo 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

11 marzo 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 2 sia modificato nei termini seguenti: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1165 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ELIA ED ALTRI

Art. 1.

1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, per gli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo complessivo di lire 4 miliardi annui.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con riduzione **di pari importo** dello stanziamento iscritto al capitolo 1165 dello stato di previsione del Ministero della difesa a favore dell'Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'**attuazione della** presente legge, **pari a lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante** riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1165 della stato di previsione del Ministero della difesa **per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663.**

